

IN BREVE n. 021-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Col messaggio numero 8447 del 16 maggio 2012 l'INPS, richiamando la circolare n. 31/2012, dà chiarimenti sulla prescrizione dei contributi previdenziali

In particolare una denuncia presentata dopo il termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e, in nessun caso, potranno essere recuperati i contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione quinquennale.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione è indispensabile che l'Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.

L'atto dovrà contenere:

- l'importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l'omissione;
- il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);
- il regime sanzionatorio applicabile;
- gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.

L'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all'Istituto.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 8447 del 16.05.2012 (documento 086)

NOTE DI PREVIDENZA

dal sito di Franco Abruzzo:

Successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 509/94, si è delineato un quadro interpretativo consolidato e omogeneo in base al quale ogni qual volta che il legislatore abbia inteso estendere direttamente anche agli enti privatizzati l'efficacia giuridica delle disposizioni normative di volta in volta adottate, tale volontà è stata formalmente trasposta sul piano letterale, mediante l'adozione di una esplicita formulazione testuale in tal senso. Ciò costituisce, quindi, un principio di diritto ormai acquisito e riconosciuto sia in ambito giurisprudenziale che nelle sedi amministrative, che hanno più volte ribadito che l'ambito di efficacia delle disposizioni normative riferite all'AGO e alle forme esclusive o sostitutive della medesima non si estende automaticamente – in virtù del principio di autonomia gestionale sancito dall'art. 2 del Decreto

legislativo n. 509/94 – alle gestioni previdenziali privatizzate, salvo che la norma non contenga un chiaro e univoco riferimento alle stesse (generalmente corrispondente alla locuzione “ivi comprese quelle gestite dagli enti di previdenza privatizzati di cui al Dlgs 509/94”).

di Tommaso Costantini
direttore generale Inpgi

Roma, 7 maggio 2012. Pubblichiamo le “osservazioni in merito ai riflessi dei recenti interventi normativi adottati dal Governo Monti in materia pensionistica (art. 24, comma 4, del decreto legge n. 201/2011) nell’ambito del regime previdenziale dell’Inpgi” scritte dal dott. Tommaso Costantini (direttore generale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

In considerazione della rilevante portata innovativa dei recenti interventi normativi adottati dal Governo Monti in materia pensionistica, si ritiene opportuno approfondire alcuni particolari aspetti della riforma attraverso un approccio interpretativo finalizzato esclusivamente a metterne in rilievo i soli profili previdenziali in relazione alla Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI.

Le considerazioni che seguono, quindi, sono la risultante di un’analisi condotta al solo fine di valutare l’eventuale impatto di tale riforma sul regime previdenziale dell’Istituto, restando del tutto estranea a tale indagine ogni questione afferente i profili di ordine giuslavoristico che regolamentano il rapporto di lavoro tra le aziende e i giornalisti, che rivestono natura civilistica (di rapporti negoziali di ordine privatistico) e che, in quanto tali, non rientrano tra le materie di competenza dell’ente di previdenza.

Così definito e circoscritto, quindi, l’ambito di operatività delle presenti riflessioni, si osserva che le disposizioni contenute nella recente manovra “salva Italia”, riferite agli incentivi in favore dei lavoratori che prevedono la possibilità di differire l’accesso al pensionamento fino al nuovo limite massimo di 70 anni, non esplicano alcun effetto relativamente al rapporto assicurativo previdenziale dei giornalisti iscritti all’INPGI, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, infatti, la formulazione letterale dell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 (*convertito con la legge 214/2011*, ndr), definisce il perimetro di operatività della norma individuandolo nella platea dei “*lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*” (gestione separata dell’Inps).

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 509/94, si è delineato un quadro interpretativo consolidato e omogeneo in base al quale ogni qual volta che il legislatore abbia inteso estendere direttamente anche agli enti privatizzati l’efficacia giuridica delle disposizioni normative di volta in volta adottate, tale volontà è stata formalmente trasposta sul piano letterale, mediante l’adozione di una esplicita formulazione testuale in tal senso.

Ciò costituisce, quindi, un principio di diritto ormai acquisito e riconosciuto sia in ambito giurisprudenziale che nelle sedi amministrative, che hanno più volte ribadito che l’ambito di efficacia delle disposizioni normative riferite all’AGO e alle forme esclusive o sostitutive della medesima **non si estende automaticamente** – in virtù del principio di autonomia gestionale sancito dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 509/94 – alle gestioni previdenziali privatizzate, **salvo che la norma non contenga un chiaro e univoco riferimento alle stesse** (generalmente corrispondente alla locuzione “*ivi comprese quelle gestite dagli enti di previdenza privatizzati di cui al Dlgs 509/94*”).

Ora, nel caso di specie, è evidente che tale riferimento normativo è del tutto assente e che, pertanto, la disposizione in esame non è automaticamente destinata a spiegare i propri effetti nell'ambito del regime previdenziale dell'INPGI.

Peraltro, in aggiunta alla risolutiva argomentazione risultante dalla indagine sulla *voluntas* espressa nella norma in oggetto, si osserva che **anche sotto il profilo squisitamente tecnico della "ratio legis", le disposizioni ivi contenute sarebbero giuridicamente inapplicabili.**

Come è noto, infatti, la Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI adotta un sistema di calcolo "retributivo" delle prestazioni pensionistiche erogate. Il comma 4 dell'art. 24, invece, è strutturato per operare nell'ambito del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, in quanto introduce un fattore di incentivo al posticipo del pensionamento del lavoratore per effetto dell'adozione di coefficienti di trasformazione del montante contributivo calcolati "fino all'età di 70 anni".

E' evidente, in proposito, che **tali coefficienti non rientrano** – e sono, pertanto, del tutto irrilevanti – **nel sistema di calcolo retributivo.**

La disposizione in esame, pertanto, non si presta ad alcuna possibile applicazione - sia sul piano logico e giuridico che su quello tecnico-operativo - con riferimento al regime previdenziale della Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, stante la assoluta estraneità di quest'ultima dall'ambito di efficacia della norma.

Ricordiamo che nel Testo "Le casse pensioni degli Istituti di Previdenza" di Ezio Attura, dirigente della CPDEL, i Fondi autonomi dei professionisti sono classificati nella Assicurazione obbligatoria "sostitutiva" della Assicurazione generale obbligatoria.

1. Regime generale (AGO)
2. Altre forme :
 - a. Assicurazione obbligatoria sostitutiva
 - b. Assicurazione obbligatoria esonerativa
 - c. Assicurazione obbligatoria esclusiva

PRECISAZIONI INPDAP

Col messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 l'INPS gestione ex Inpdap fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle Casse gestite dall'ex Inpdap a seguito della circolare numero 2/2012 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO	PAGAMENTO Tfs e Tfr	
	a regime	con deroga
motivo		
Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età	6 mesi	105 giorni
Limiti di servizio: risoluzione unilaterale	6mesi	105 giorni
Pensione anticipata	24 mesi	
Pensione anticipata con anzianità contributiva massima maturata entro il 31 dicembre 2011	6 mesi	105 giorni
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione	24 mesi	
Destituzione /licenziamento senza diritto a pensione	24 mesi	
Decesso e Inabilità	105 giorni	105 giorni
Fine contratto di lavoro e tempo determinato (fine incarico)	6 mesi	105 giorni

La deroga interessa i lavoratori che hanno maturato i requisiti /età e contributi) per la pensione di anzianità o vecchiaia prima del 13 agosto 2011 oppure entro il 31 dicembre 2011 per il personale del comparto scuola, dell'Afam e il personale docente d'istituzioni scolastiche comunali a patto che le stesse abbiano recepito in propri regolamenti le norme dell'ordinamento dei docenti della scuola statale.

In particolare, l'eventuale trattenimento in servizio oltre i limiti di età comporterà l'applicazione della media ponderata nel calcolo del trattamento di pensione e non in base allo stipendio annuo fisso e continuativo dell'ultimo giorno di servizio.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 8381 del 15.05.2012 (documento 087)

Vedi anche documento 059 Circolare n. 37/2012 dell'INPS e documento 055 Circolare n. 2/2012 della Funzione Pubblica

TFR, PROVVEDIMENTI GIUSTI O SBAGLIATI di Marco Perelli Ercolini da Corriere Medico

La liquidazione sorta per colmare il vuoto retributivo alla cessazione dell'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, ha via via perso questo aspetto e viene però attesa dal lavoratore per la disponibilità di somme da impiegare nell'acquisto della casa ai figli, o garantire loro la possibilità di accasarsi o vivere con dignità. Attualmente seri provvedimenti tagliano queste attese. La macchina previdenziale contempla lo slittamento dell'età massima pensionabile con il meccanismo della "finestra mobile" che rimanda l'incasso dell'assegno di pensione; ma con questo slitta ulteriormente l'incasso della liquidazione, che gli ultimi provvedimenti della manovra Tremonti posticipano – cessato il rapporto di lavoro - di altri 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità. Lo slittamento potrebbe però (la norma è poco chiara ma il pericolo pare certo) essere di ulteriori 3 anni: la normativa attuale prevederebbe il pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). A parte il fatto che una norma incidente sulle sole liquidazioni pubbliche e non su quelle del settore privato solleva gravi dubbi di incostituzionalità, fino a che punto è lecito cambiare in corso d'opera le norme di un premio assicurativo-previdenziale su base mutualistica? Tali infatti sono l'indennità premio di servizio del pubblico dipendente o la buonuscita dello statale, regolamentate da norme ad hoc ed erogate non dal datore di lavoro, ma in parte da una trattenuta contributiva a carico diretto del lavoratore.

Manovra Tremonti DL.78/2010 convertito in legge 122/2010 all'articolo 12 comma 7 prevede la rateizzazione dell'indennità premio di servizio del pubblico dipendente in rapporto alla cifra da corrispondere.

IMPORTO	PAGAMENTO
sino a 90.000 euro	unica soluzione
da 90.001 euro sino a 150.000 euro	due rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata importo residuo
da 150.001 in su	tre rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata 60.000 euro - 3° rata importo residuo

Vedi anche Brevia 011/2011

PRECISAZIONI IN TEMA DI IMU

Con la circolare n. 3/Df diffusa il 18 maggio 2012 dal Dipartimento delle Finanze si precisa che non ci saranno sanzioni e interessi per chi commette errori nel versamento o nel calcolo dell'IMU, riconoscendo applicabile il principio previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 10 comma 3 della legge 27 luglio 2000 numero 212: le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta) relativo all'affidamento e della buona fede nel caso di errori determinati da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sulla applicazione della norma tributaria.

Si ricorda inoltre la possibilità di compensazione di pagare l'IMU con eventuali crediti erariali.

LO STATO NON RISPONDERA' PIU' PER CALAMITA' NATURALI

E' allo studio la possibilità che lo Stato non risponda più in caso di calamità naturali (terremoti e alluvioni): il cittadino dovrà attivare (su base volontaria!?) una polizza contro i rischi da danni derivanti da calamità naturali.

PENSIONI - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA: 20 ANNI

L'INPS con le circolari 35 (documento 058/2012) e 37 (documento 059/2012) conferma che dopo la riforma Monti Fornero è possibile conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento di almeno 20 anni di contributi al raggiungimento dell'età prevista per la vecchiaia.

INPS - ACCREDITO FIGURATIVO e RISCATTO DEI PERIODI DI MATERNITA' FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall'articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.

Per quanto concerne, invece, l'accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 71 del 22.05.2012 (documento 088)

IMU e CHIARIMENTI DEL FISCO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento fiscalità locale - pubblica la circolare omnibus sull'IMU. Il documento spiega le regole di applicazione dell'Imposta municipale, individuando i soggetti obbligati, le agevolazioni applicabili e le modalità di versamento dell'acconto in scadenza il prossimo mese (Circolare n. 3/DF del 18/5/2012).

IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FINANZE Circolare n. 3/Df del 18.05.2012 (documento 089)

IMU e UTILIZZAZIONE COME PRIMA CASA DI PIU' IMMOBILI

Dalla circolare n.3/Df del Dipartimento delle Finanze il contribuente può fruire delle agevolazioni per l'abitazione principale di un solo immobile anche se utilizza di fatto più unità immobiliari distintamente iscritte al catasto. Per usufruire del beneficio è necessario accatastare insieme le unità.

TAR VENETO - NON SANZIONABILE L'ALBERGATORE PER MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO

La tassa di soggiorno introdotta dal Comune per finanziare i beni culturali è legittima e non lede i principi costituzionali dell'imposizione fiscale.

Inoltre, il gestore della struttura ricettiva che è chiamato a incassare il pedaggio, non è soggetto passivo del tributo né sostituto di imposta, per cui in caso di mancato pagamento è sanzionato solo il cliente che non paga la tassa di soggiorno.

Tar Veneto sez,III - sentenza numero 653/2012

DAL SITO DI FRANCO ABRUZZO:

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9149>

Congresso Federspev.
Medici, farmacisti
e veterinari pensionati
chiedono la perequazione
automatica degli assegni
e la semplificazione
delle regole fiscali.

Sollecitati la formazione e l'aggiornamento permanente dei pensionati ancora attivi. Ferma opposizione a qualsiasi forma di razionamento delle prestazioni sanitarie sulla base del reddito o dell'età degli assistiti. Minaccia di adire la Corte Europea di Giustizia contro norme previdenziali che certamente ledono i diritti costituzionalmente tutelati dei pensionati italiani. Franco Abruzzo, - che ha presieduto la tavola rotonda sul tema "Pensionati: povertà in agguato – Pensioni un diritto e non un sussidio" – ha trattato la riforma delle professioni e la riforma delle pensioni: "Il Governo Monti ha agito con ferocia - ha detto Abruzzo - contro i pensionati di oggi e quelli di domani. Il nostro modello è la Francia di Hollande, che intende fissare l'età della pensione a 60 anni. I pensionati anziani e vecchi meritano che il prelievo fiscale sia fatto sul 70% dell'assegno mensile e non sul 100%".

di Orsola Gencarelli

Montesilvano (Pescara), 23 maggio 2012. Si è concluso oggi il 49° Congresso della Federspev (Federazione sanitari pensionati e vedove), il sindacato che abbraccia medici, dentisti, farmacisti e veterinari pensionati. Al centro del dibattito la difesa delle pensioni attaccate dai Governi Berlusconi e Monti. L'associazione, guidata da Eumenio Miscetti, ha levato alta la voce contro il decreto Salvaitalia che oltre i 1.400 euro di assegno mensile azzerava il recupero dell'inflazione per due anni. Il numero due, Marco Perelli Ercolini, ha lanciato due proposte forti: «La prima è che dev'essere lo Stato a dirci quanto pagare. Anche i commercialisti sono disperati: le istruzioni dell'Unico, cumulatesi negli anni, sono diventate illeggibili persino da loro; abbiamo fatto un'indagine su cinque studi e, per contribuenti uguali, sono venute cinque imposte diverse. E' normale non raccapezzarsi più su

quanto si deve pagare, o finire “sotto” perché l'accanimento a tassare, cosa diversa dalla giustizia fiscale, non consente un reddito vitale. Propongo si inviino i dati delle dichiarazioni direttamente all'Agenzia delle entrate precompilando un modulo con tutti i numeri che realmente interessano e solo quelli, come avviene in Svizzera e nei paesi nordici». . «Rimane – ha detto Perelli – la nostra contrarietà di sanitari-pazienti a ulteriori tagli al Ssn. Temo mettano contro le generazioni come avvenuto in Francia, dove non ti passano più lo stent carotideo se hai 80 anni, dunque o lo paghi o ti rassegni ad andare sotto i ferri dove la mortalità è più elevata». **Franco Abruzzo**, - che ha presieduto la tavola rotonda sul tema “Pensionati: povertà in agguato – Pensioni un diritto e non un sussidio” – ha trattato la riforma delle professioni e la riforma delle pensioni: “Il Governo Monti ha agito con ferocia - ha detto il presidente emerito dell'Ordine dei Giornalisti di Milano - contro i pensionati di oggi e quelli di domani. Il nostro modello è la Francia di Hollande, che intende fissare l'età della pensione a 60 anni. I pensionati anziani e vecchi meritano che il prelievo fiscale sia fatto sul 70% dell'assegno mensile e non sul 100%”. Alla conclusione dei lavori, il congresso ha approvato una mozione finale, che pubblichiamo integralmente qui sotto:

MOZIONE FINALE

Il 49° Congresso Nazionale FEDER.S.P.e V. , riunito a Montesilvano dal 20 al 22 maggio 2012,

udita

la Relazione del Presidente Nazionale Dott. Eumenio Miscetti,

la approva

ed impegna nel contempo il Presidente con tutto il Direttivo Nazionale, pur in un momento difficile per il nostro Paese ma nella consapevolezza dell'importanza del ruolo attivo, sul piano socio-economico, della categoria dei pensionati anche come principali contribuenti ed ammortizzatori sociali di fatto, a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

- garantire la perequazione automatica piena, vera e non discriminante di tutte le pensioni in godimento, nonché operare per una semplificazione delle regole fiscali con introduzione di meccanismi precalcolati da parte dell'amministrazione tributaria e con parziale e progressiva defiscalizzazione delle pensioni in rapporto al progredire dell'età;
- eliminazione degli abbattimenti oggi operanti sulle pensioni di reversibilità in rapporto alla consistenza del reddito del beneficiario superstite ovvero, in alternativa, elevare almeno l'aliquota di reversibilità all'80%;
- operare presso la FNOMCeO, e gli Ordini provinciali dei medici-odontoiatri, veterinari e farmacisti, al fine di ottenere la riduzione delle quote di iscrizione agli Ordini provinciali di competenza in misura almeno del 30% per tutti i pensionati;
- richiedere legittimamente, nelle Sedi opportune, l'inserimento di un rappresentante dei pensionati espresso dalla FEDER.S.P. e V. nei Consigli di amministrazione dei vari Enti previdenziali (ENPAM, ENPAF, ENPAV) nonché dell'ONAOSI e dei Fondi di previdenza complementare delle categorie sanitarie;
- difendere patrimonio, ruolo e competenze dell'ONAOSI ed i diritti già acquisiti in merito dai pensionati, nonché il mantenimento della contribuzione obbligatoria da parte delle categorie sanitarie a rapporto di dipendenza;
- perseverare nei Premi di Studio che la FEDER.S.P. e V. destina alle giovani speranze universitarie, favorendo una partecipazione più vasta di aspiranti ed una selezione su base rigorosamente meritocratica;

- sollecitare presso gli Ordini professionali una attenta considerazione anche per la formazione ed aggiornamento permanente dei pensionati ancora attivi sul piano professionale;
- promuovere alleanze e forme di coordinamento con Organizzazioni ed Associazioni aventi finalità comuni di promozione sociale con la FEDER.S.P. e V.;
- dare sostegno a serie iniziative di razionalizzazione e lotta agli sprechi in materia di spese sanitarie, ma assicurare altresì ferma opposizione a qualsiasi forma di razionamento delle prestazioni sanitarie sulla base del reddito o dell'età degli assistiti, perché sarebbe contrario ai diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione sulla tutela della salute;
- adire la Corte Europea di Giustizia contro norme previdenziali che certamente ledono i diritti costituzionalmente tutelati dei pensionati italiani, e dei loro superstiti, nonché prendere iniziative di lotta anche attraverso strumenti non tradizionali, in caso di insensibilità od inerzia delle forze politico-parlamentari rispetto alle rivendicazioni anzidette da noi avanzate.

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CHIARIMENTI

In relazione alle notizie di stampa secondo cui l'Agenzia delle entrate sta effettuando dei controlli massivi sulle dichiarazioni dei contribuenti, si precisa che si tratta dei consueti controlli sugli oneri dedotti e sulle detrazioni di imposta che riguardano circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche. Una parte dei controlli consiste nella richiesta di documenti che servono a verificare che le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni edilizie ect.) siano state effettivamente sostenute e correttamente indicate in dichiarazione. Questa attività di riscontro, assolutamente di routine, è eseguita per norma entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nella richiesta è indicato il termine di 30 giorni per presentare la documentazione che decorre dalla data di ricevimento della lettera da parte del contribuente. A quest'ultimo riguardo non sono richieste particolari formalità di prova.

IMPAZZIRE PER PAGARE LE TASSE

Moltissimi contribuenti che si sono recati in banca o in posta per pagare l'Imu sono stati respinti. Infatti disposizioni discordanti, meramente burocratiche, non hanno permesso al cittadino di adempiere al proprio dovere di buon contribuente.

Non solo la nuova imposta è fastidiosa, ma non si riesce neppure a pagare!

La Federspev nel suo recente Congresso di Montesilvano ha denunciato le varie difficoltà che si incontrano nel pagare le tasse e ha chiesto vere semplificazioni fiscali e, in particolare, l'introduzione di meccanismi precalcolati da parte dell'amministrazione tributaria.

PENSIONI - I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE MOLTO PENALIZZANTI

Sulla G.U. numero 120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto 15 maggio 2012 che approva la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

ETA'	335/1995	DAL 1 GENN.2010 art.1 c.14 legge 247/2007	DAL 1 GENN.2013 D.M. 15 maggio 2012
57	4,720	4,419	4,304
58	4,860	4,538	4,416
59	5,006	4,664	4,535
60	5,163	4,798	4,661
61	5,334	4,940	4,796
62	5,514	5,093	4,940
63	6,706	5,257	5,094
64	5,911	5,432	5,259
65	5,136	5,620	5,435
66	-	-	5,624
67	-	-	5,826
68	-	-	6,046
69	-	-	6,283
70	-	-	6,541

Tetto massimo contributivo per il 2012 € 96.149

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL
LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

di concerto con

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visto il comma 15 della medesima legge n. 247 del 2007, che ha modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le eta' superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica rispettivamente con nota n. SP/279.2012 del 13 marzo 2012 e con nota n. SP/399.2012 del 5 aprile 2012;

Visto il verbale della conferenza di servizi lavoro/economia del 15 maggio 2012, conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza dal 1° gennaio 2013;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2013, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale
per le politiche previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Gambacciani

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio

IN ALLEGATO A PARTE - DM 15 maggio 2012 Tabella (documento 090)